

Autrice: Salome Sidler, divisione giuridica, UFAM

# > Manuale EIA – modulo 1

## Basi legali

*In questo modulo sono illustrate le basi legali che disciplinano lo svolgimento e i contenuti dell'EIA.*

### Indice

<b>1</b>	<b>Considerazioni generali</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Altre basi legali</b>	<b>11</b>
1.1	Quadro normativo e importanza dell'EIA	2	4.1	Protezione del clima	11
<b>2</b>	<b>LPAmb</b>	<b>3</b>	4.2	Protezione dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti	11
2.1	Esame dell'impatto sull'ambiente	3	4.3	Pericoli naturali	12
2.2	Rapporto sull'impatto ambientale	3	4.4	Pianificazione del territorio	12
2.3	Valutazione del RIA	4	4.5	Diritto in materia di energia	13
2.4	Accessibilità del rapporto	4	4.6	Radiazioni ionizzanti	13
<b>3</b>	<b>OEIA</b>	<b>5</b>	4.7	Legge sui percorsi pedonali e i sentieri	13
3.1	Disposizioni generali	5	4.8	Convenzione di Espoo	13
3.2	Rapporto sull'impatto ambientale	6	4.9	Prescrizioni di diritto ambientale contenute in altre leggi federali	14
3.3	Compiti dei servizi della protezione dell'ambiente	8	4.10	Diritto ambientale cantonale	14
3.4	Compiti dell'autorità decisionale	9			
3.5	Coordinamento con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi	10			

# 1 > Considerazioni generali

---

## 1.1 Quadro normativo e importanza dell'EIA

L'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) è sancito dagli articoli da 10a a 10d della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Si applica alla costruzione di nuovi impianti e alla trasformazione di quelli esistenti e trova attuazione nell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA).

LPAmb e OEIA

L'EIA consiste nel verificare, nel quadro della procedura di autorizzazione, se un progetto rispetta le disposizioni di diritto ambientale. Il risultato dell'esame costituisce una delle basi su cui viene presa la decisione in merito al progetto in questione. L'EIA non è una procedura isolata, ma si inserisce sempre nella cosiddetta procedura decisiva (procedura di autorizzazione).

EIA quale parte della procedura di autorizzazione

L'EIA permette di garantire che in sede di decisione si tenga conto delle prescrizioni determinanti in materia di protezione dell'ambiente. In questo senso l'EIA va inteso come una verifica della conformità alla legge.

Obiettivo dell'EIA

L'EIA fornisce al richiedente, al servizio della protezione dell'ambiente, all'autorità decisionale e al pubblico interessato una visione d'insieme degli impatti ambientali prevedibili di un impianto progettato. Un flusso di informazioni tempestivo e continuo permette di migliorare la comprensione del progetto da parte del pubblico e, in definitiva, risulta utile allo svolgimento della procedura. Le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente si applicano parimenti agli impianti non soggetti all'EIA. Ciò significa che tutti gli impianti, a prescindere che siano o meno oggetto di un rapporto di impatto sull'ambiente (RIA), devono essere «rispettosi dell'ambiente», in conformità a quanto previsto dalla legge.

Strumento di prevenzione  
Informazione al pubblico

In Svizzera, l'EIA è previsto soltanto per i nuovi impianti o, in determinate circostanze, per la trasformazione degli impianti esistenti. Il diritto svizzero non contempla quindi, in linea di principio, la possibilità di effettuare valutazioni successive alla realizzazione di un progetto (EIA a posteriori).

L'EIA non può svolgersi a posteriori

## 2 > LPAmb

### 2.1 **Esame dell'impatto sull'ambiente**

Sottostanno all'EIA gli impianti che possono compromettere seriamente l'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Non sono invece sottoposti all'EIA i progetti per i quali l'adozione di misure ordinarie basate su norme tecniche aggiornate (misure standard) è sufficiente a garantire il rispetto del diritto ambientale.

Art. 10a LPAmb  
Progetti sottoposti all'esame

Sulla base dei criteri summenzionati, il Consiglio federale ha definito in modo esaustivo nell'allegato all'OEIA i tipi di impianto da sottoporre all'esame, fissando dei valori soglia per diversi tipi di impianto. Per i nuovi impianti decade quindi, in linea di massima, la necessità di determinare caso per caso l'obbligo di procedere a un EIA (cfr. modulo 2). L'elenco degli impianti sottoposti all'EIA deve essere rivisto periodicamente, ossia all'incirca ogni 8–10 anni.

Elenco degli impianti nell'allegato OEIA

### 2.2 **Rapporto sull'impatto ambientale**

Il richiedente è tenuto a elaborare un rapporto sull'impatto ambientale (RIA) da sottoporre all'autorità competente. Il RIA costituisce la base per l'esame del rispetto delle prescrizioni determinanti in materia di diritto ambientale e deve quindi contenere i dati necessari per ciascuno dei settori ambientali che entrano in linea di conto per l'impianto progettato. In particolare, il RIA deve fornire informazioni sullo stato iniziale, descrivere il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, e indicare il carico inquinante presumibile dopo l'esecuzione del progetto. Nel quadro della revisione LPAmb del 2006 è stato abrogato l'obbligo di inserire nel RIA anche le misure che consentirebbero di ridurre ulteriormente il carico ambientale (art. 9 cpv. 4 LPAmb precedente).

Art. 10b LPAmb  
Il RIA quale base per l'EIA

L'indagine preliminare deve evidenziare i settori ambientali da esaminare nel RIA e stabilire cosa esattamente debba essere accertato per ciascuno di essi. Generalmente, non individua tutti gli effetti che potrebbero gravare sull'ambiente. Per tale motivo il richiedente è tenuto a elaborare anche un capitolato d'oneri. Se, invece, l'indagine preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti del progetto e le necessarie misure di protezione ambientale, non servono ulteriori accertamenti e i suoi risultati valgono come RIA ai fini della procedura decisiva. La documentazione ambientale è considerata completata nel momento in cui l'autorità dispone di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione in merito alla conformità dell'impianto alle disposizioni di diritto ambientale. Qualora i dati contenuti nel RIA risultino insufficienti, l'autorità può

Indagine preliminare

esigere dal richiedente informazioni o spiegazioni complementari. Il richiedente si assume il rischio che l'indagine preliminare non sia sufficientemente esaustiva per valere come RIA. Ha inoltre la responsabilità di eliminare le lacune nella documentazione ambientale riscontrate a posteriori.

### 2.3 Valutazione del RIA

In sede di valutazione del RIA, i servizi della protezione dell'ambiente verificano che siano state effettuate tutte le indagini ambientali necessarie, che siano stati impiegati metodi scientifici consolidati, che i dati ottenuti risultino plausibili e che il progetto rispetti le prescrizioni vigenti in materia di protezione dell'ambiente. Dopodiché propongono all'autorità competente le misure da adottare. Le conclusioni materiali cui giungono i servizi della protezione dell'ambiente in sede di valutazione del RIA (ad es. il fatto che le misure proposte nel campo della lotta al rumore non sono adatte per raggiungere l'obiettivo auspicato) equivalgono a una perizia dalla quale l'autorità competente può scostarsi solo in presenza di motivi fondati.

Art. 10c LPAmb

Valutazione da parte dei servizi della protezione dell'ambiente

L'autorità competente cantonale è tenuta a sentire l'UFAM per gli impianti con un impatto ambientale significativo (ad es. centrali idroelettriche a bacino di accumulazione o a filo d'acqua a partire da 3 MW, art. 10c cpv. 2 LPAmb) riportati nell'allegato all'OEIA. La consultazione si giustifica in quanto per questo tipo di impianti è necessario tener conto anche delle conoscenze specialistiche del servizio della protezione dell'ambiente della Confederazione. Quando viene sentito, l'UFAM si limita a una valutazione sommaria che mira innanzitutto a garantire un'applicazione uniforme e corretta del diritto ambientale federale nel caso di impianti particolarmente dannosi per l'ambiente.

Consultazione dell'UFAM

### 2.4 Accessibilità del rapporto

La prescrizione secondo cui chiunque può consultare il RIA e i risultati dell'esame è l'espressione dell'esigenza di trasparenza della procedura. La legge sulla trasparenza (LTras), entrata in vigore a metà 2006, ha introdotto nell'Amministrazione federale il principio della trasparenza, «fatto salvo il mantenimento del segreto». Ciò implica che la documentazione concernente una procedura federale può essere consultata anche una volta concluso il relativo iter. Sono fatti salvi gli interessi privati o pubblici tutelabili solo con la segretezza, in particolare il segreto di fabbricazione e d'affari. Nella procedura federale di autorizzazione di un impianto sottoposto all'EIA, il diritto di visione delle parti coinvolte si fonda sulla legge federale sulla procedura amministrativa. Per le procedure cantonali si applicano invece le disposizioni del Cantone interessato.

Art. 10d LPAmb

Possibilità di consultare il RIA

## 3 > OEIA

### 3.1 Disposizioni generali

Un nuovo impianto è sottoposto all'esame di impatto ambientale se figura nell'allegato all'OEIA.

Art. 1 OEIA  
Costruzione di nuovi impianti

La modifica di un impianto esistente riportato nell'allegato all'OEIA è soggetta all'esame se è sostanziale e se occorre decidere nell'ambito di una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto dello stesso tipo. Una modifica è considerata sostanziale in particolare quando può comportare nuovi e rilevanti carichi ambientali. La modifica di un impianto esistente che non figura nell'allegato all'OEIA è invece soggetta all'esame se l'impianto, dopo l'intervento, corrisponde a una delle tipologie indicate nell'allegato e se sulla modifica occorre decidere nell'ambito di una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto dello stesso tipo.

Art. 2 OEIA  
Modificazione di impianti esistenti

L'EIA permette di accertare l'osservanza delle prescrizioni ambientali determinanti. Tra queste vi sono innanzitutto la legge sulla protezione dell'ambiente, la legge sulla protezione della natura e del paesaggio, la legge sulla protezione delle acque, la legge forestale, la legge sulla caccia, la legge sulla pesca, la legge sull'ingegneria genetica e le relative ordinanze. L'elenco non è però esaustivo (cfr. cap. 4). Ad esempio, anche l'articolo 1 del decreto federale sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le centrali a ciclo combinato contiene prescrizioni di polizia il cui rispetto va verificato nel quadro della procedura di autorizzazione delle centrali a gas (cfr. cap. 4.1). Deve inoltre essere accertata la conformità del progetto al diritto cantonale (cfr. cap. 4.10).

Art. 3 OEIA  
Contenuto e scopo dell'esame

Gli impianti non sottoposti all'EIA devono rispettare le stesse prescrizioni di protezione ambientale dei progetti che sottostanno all'esame. Anche in questo caso vanno accertati gli effetti sull'ambiente e devono essere pianificate misure atte a garantire il rispetto delle prescrizioni (cfr. modulo 2, cap. 1.3).

Art. 4 OEIA  
Altri impianti

L'EIA è condotto dall'autorità che decide in merito al progetto (autorità decisionale). La procedura decisiva per l'esame è definita nell'allegato all'OEIA. Ai progetti sui quali decide un'autorità cantonale si applica la procedura decisiva adottata dal Cantone in questione. I Cantoni sono tenuti a scegliere una procedura che permetta un esame tempestivo e circostanziato. Se per il progetto è previsto un piano particolareggiato (piano di sistemazione, piano di quartiere, regolamento edilizio ecc.), l'EIA deve svolgersi nel quadro di questa procedura, a condizione che essa permetta un esame circostanziato. In tale contesto, «circostanziato» significa che a questo stadio è possibile valutare tutti gli impatti ambientali. Se a livello di piano particolareggiato non è

Art. 5 OEIA  
Autorità decisionale e procedura decisiva

invece possibile svolgere un esame circostanziato, alcuni Cantoni prevedono una seconda fase per l'EIA.

Per certi impianti è previsto un EIA articolato in diverse fasi. Gli impianti in questione di competenza della Confederazione sono riportati nell'allegato all'OEIA. Per gli impianti di loro competenza, i Cantoni hanno invece la facoltà di definire sul piano legislativo se questi devono essere oggetto di un esame plurifase. In ogni singola fase l'esame si protrae fintanto che l'impatto sull'ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente.

Art. 6 OEIA  
Esame plurifase

La Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) prevede che in sede di pianificazione di impianti che possono comportare un impatto ambientale transfrontaliero negativo si determinino anche gli effetti sui Paesi limitrofi interessati. Questi ultimi devono essere informati e consultati (cfr. anche cap. 4.8 e modulo 3). L'articolo 6a OEIA definisce il ruolo delle autorità federali e cantonali nell'applicazione della Convenzione di Espoo.

Art. 6a OEIA  
L'EIA in un contesto  
transfrontaliero (Convenzione di  
Espoo)

### 3.2

## Rapporto sull'impatto ambientale

La stesura del RIA compete al richiedente, che può commissionarlo a un ufficio specializzato.

Art. 7 OEIA  
Obbligo di redigere il RIA

L'indagine preliminare deve accertare i possibili impatti dell'impianto sull'ambiente. Il capitolato d'oneri indica invece gli aspetti da trattare per ogni settore ambientale e definisce i metodi previsti e i limiti di spazio e tempo per le indagini. Il richiedente è tenuto a presentare all'autorità decisionale entrambi i documenti, in quanto il capitolato d'oneri può essere valutato solo in presenza dei risultati dell'indagine preliminare.

Art. 8 OEIA  
Indagine preliminare e capitolato  
d'oneri

L'indagine preliminare può valere come RIA nella procedura decisiva se accerta in modo esaustivo gli effetti del progetto e le necessarie misure di protezione dell'ambiente. In questo caso, l'indagine preliminare deve soddisfare i requisiti previsti per il RIA (artt. 9 e 10 OEIA). Non è pertanto necessario stilare un capitolato d'oneri (cfr. anche modulo 4). I termini di trattazione sono gli stessi del RIA (art. 12b OEIA).

Art. 8a OEIA  
Indagine preliminare considerata  
come rapporto

Il RIA deve inoltre descrivere esplicitamente in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nell'ambito della pianificazione del territorio. Si tratta segnatamente delle indagini realizzate ai fini dell'elaborazione dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori cantonali o dei piani di utilizzazione (documentati nel rapporto di cui all'articolo 47 OPT).

Art. 9 OEIA  
Contenuto del rapporto

---

---

### **Applicazione dell'articolo 8 LPAmb e dell'articolo 9 capoverso 3 OEIA**

*L'articolo 8 LPAmb impone di valutare gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. Si tratta di un principio fondamentale, in quanto i carichi ambientali presi separatamente risultano spesso di scarsa rilevanza, mentre il loro concorso può portare a impatti più gravi.*

*L'EIA riprende questo principio e lo applica agli impianti: l'articolo 9 capoverso 3 OEIA precisa che nel RIA si devono valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti ambientali imputabili all'impianto progettato. Gli impatti di due o più impianti strettamente connessi, ossia che formano un'unità sul piano locale e funzionale, devono quindi essere presi in considerazione nella loro interazione (cfr. anche modulo 2, cap. 2.3).*

---

Il presente manuale è un aiuto all'esecuzione fondamentale ai fini della stesura del RIA se l'esame è condotto da un'autorità federale, se l'UFAM viene consultato nel quadro di una procedura cantonale oppure se il Cantone competente non ha emanato direttive specifiche in materia. Negli altri casi per il RIA sono determinanti le direttive cantonali. Il richiedente e le autorità possono derogare alle direttive solo se sono in grado di provare che, anche agendo in questo modo, è garantito il pieno rispetto delle norme federali.

Art. 10 OEIA  
Direttive dei servizi della  
protezione dell'ambiente

---

*Per ulteriori aiuti all'esecuzione ai fini della stesura del RIA si rinvia al sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente: [www.uvp.ch](http://www.uvp.ch) > Basi legali > Istruzioni*

*Una raccolta dei principali aiuti all'esecuzione e documenti di lavoro è contemplata anche nell'allegato A1 del modulo 5.*

---

All'inizio della procedura decisiva, il richiedente deve presentare all'autorità decisionale il RIA accompagnato dalla documentazione prevista.

Art. 11 OEIA  
Presentazione del rapporto

## 3.3

**Compiti dei servizi della protezione dell'ambiente**

Il servizio cantonale della protezione dell'ambiente valuta il RIA per i progetti su cui è chiamata a decidere un'autorità cantonale. La valutazione del RIA concernente i progetti sui quali decide un'autorità federale spetta invece all'UFAM. In applicazione dell'articolo 10c capoverso 2 LPAmb, quest'ultimo deve inoltre essere sentito dall'autorità decisionale nell'ambito dell'esame dei progetti cantonali che hanno un impatto ambientale particolarmente significativo. Si tratta della cosiddetta «procedura di consultazione» riservata ai tipi di impianto contrassegnati da un asterisco nell'allegato all'OEIA.

Art. 12 OEIA  
Competenza

Per i progetti di competenza cantonale, i Cantoni sono tenuti a fissare il termine entro il quale i servizi della protezione dell'ambiente devono valutare i documenti. Per i progetti esaminati da un'autorità federale o sui quali deve essere consultato l'UFAM, l'OEIA prescrive i seguenti termini di trattazione:

Artt. 12a e 12b OEIA  
Termini di trattazione

**Tab. 1 > Termini di trattazione per l'UFAM**

Indagine preliminare e capitolato d'oneri	2 mesi secondo l'art. 12a cpv. 2 OEIA, a condizione che sia già disponibile il parere del Cantone o che se ne tenga conto nel capitolato d'oneri. In caso contrario l'UFAM dispone di almeno un mese dal ricevimento del parere cantonale per esprimere a sua volta il proprio parere.
RIA nella procedura federale	5 mesi secondo l'art. 12b cpv. 2 OEIA (ma almeno due mesi dal ricevimento del parere cantonale)
Indagine preliminare e capitolato d'oneri nella procedura cantonale con consultazione dell'UFAM	2 mesi secondo l'art. 12a cpv. 3 OEIA. Il termine di trattazione per l'UFAM decorre solo a partire dalla presentazione della documentazione cantonale completa inclusa la valutazione (provvisoria) del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.
RIA nella procedura cantonale con consultazione dell'UFAM	2 mesi secondo l'art. 12b cpv. 3 OEIA. Il termine di trattazione per l'UFAM decorre solo a partire dalla presentazione della documentazione cantonale completa inclusa la valutazione (provvisoria) del servizio cantonale della protezione dell'ambiente.

Il tema dei termini di trattazione è approfondito nel modulo 3 capitolo 3.2.

Il servizio della protezione dell'ambiente competente valuta per iscritto se l'impianto progettato è conforme alle prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente. Se necessario, propone oneri e condizioni. Nel caso di progetti di competenza cantonale che hanno un impatto ambientale particolarmente significativo e per i quali, secondo l'allegato all'OEIA, va sentito l'UFAM, quest'ultimo effettua una valutazione sommaria che mira innanzitutto a garantire un'applicazione uniforme e corretta del diritto ambientale federale.

Art. 13 OEIA  
Oggetto della valutazione

### 3.4 **Compiti dell'autorità decisionale**

L'autorità decisionale mette a disposizione del servizio della protezione dell'ambiente la documentazione ricevuta e si occupa di far pervenire al richiedente le eventuali richieste di complementi del RIA da parte del servizio della protezione dell'ambiente.

Art. 14 OEIA  
Coordinazione

L'articolo 15 OEIA precisa il contenuto dell'articolo 10d LPAmb e stabilisce in modo chiaro che il RIA deve poter essere consultato per tutta la durata della pubblicazione del progetto. Dal testo di pubblicazione si deve evincere dov'è possibile consultare il RIA, il quale va reso accessibile anche qualora la domanda relativa all'impianto non deve essere pubblicata (ad es. progetto generale di una strada nazionale). Nelle procedure federali il RIA è liberamente accessibile al pubblico per 30 giorni, mentre nelle procedure cantonali la durata del diritto di consultazione può essere diversa. Va inoltre ricordato che, in virtù della LTras, successivamente è possibile presentare in qualsiasi momento una richiesta di consultazione del RIA (disposizione che si applica solo per le procedure federali).

Art. 15 OEIA  
Accessibilità del rapporto

L'autorità decisionale è chiamata a pronunciarsi sulle proposte del servizio della protezione dell'ambiente.

Art. 16 OEIA  
Disposizioni dell'autorità

L'autorità decisionale svolge l'esame fondandosi in particolare sul RIA e sulla valutazione del servizio della protezione dell'ambiente. È tuttavia necessario tenere conto anche del risultato degli eventuali accertamenti eseguiti da periti nonché dei pareri di commissioni o organizzazioni come ad esempio la CFNP.

Art. 17 OEIA  
Basi per l'esame

Se, nell'ambito della procedura decisiva l'autorità decisionale è in disaccordo con la valutazione dell'UFAM, per appianare le divergenze si applica l'articolo 62b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L'autorità decisionale e l'UFAM devono quindi cercare di raggiungere un'intesa. Se l'intesa non è raggiunta, l'autorità può non tenere conto della proposta dell'UFAM. In questo caso, tuttavia, il parere divergente dell'UFAM va menzionato nella decisione.

Art. 17a Appianamento delle divergenze nella procedura federale

L'autorità decisionale è tenuta a esaminare la conformità del progetto alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Se non è il caso, l'autorità accerta se il progetto può essere autorizzato con oneri o condizioni.

Art. 18 OEIA  
Oggetto dell'esame

Ai fini della decisione l'autorità decisionale tiene conto delle conclusioni della valutazione effettuata dal servizio della protezione dell'ambiente. Può scostarsi dalla valutazione e dalle proposte del servizio solo in presenza di fondati motivi. Se nel quadro di una procedura federale le autorità specializzate (ad es. UFAM e USTRA) formulano pareri divergenti oppure se l'autorità decisionale è in disaccordo con il parere dell'UFAM, è necessario ricorrere alla procedura di appianamento delle divergenze (cfr. modulo 3, cap. 3.2).

Art. 19 OEIA  
Considerazione delle conclusioni dell'esame

Una volta presa la decisione, l'autorità rende noto dove questa può essere consultata unitamente al RIA e al parere del servizio della protezione dell'ambiente. Tale comunicazione va effettuata anche se l'assenza di opposizioni fa supporre che non verranno inoltrati ricorsi. La ratio di questa disposizione è infatti anche quella di permettere al pubblico di prendere conoscenza del risultato dell'EIA relativo all'impianto progettato.

Art. 20 OEIA  
Accessibilità della decisione

3.5

### **Coordinamento con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi**

L'autorità è tenuta a coordinare la propria decisione con altre autorizzazioni. Tale disposizione risulta tuttavia superata dall'accentramento delle procedure decisionali federali introdotto nell'anno 2000 (cfr. modulo 3). Diversi Cantoni non hanno però ancora introdotto tale principio nella loro legislazione. La procedura prevede quindi che l'autorità decisionale faccia pervenire all'altra autorità che rilascia un'autorizzazione tutti i documenti necessari affinché questa possa assolvere i propri obblighi. L'autorità decisionale invita inoltre l'altra autorità a esprimere il proprio parere, che trasmette poi al servizio della protezione dell'ambiente. Anche le decisioni concernenti autorizzazioni speciali (come ad es. un'autorizzazione di dissodamento) possono essere prese solo dopo un esame esaustivo dell'impatto ambientale dei progetti.

Art. 21 OEIA  
Coordinazione con altre autorizzazioni

Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria, in forza della quale la Confederazione versa ai Cantoni contributi globali anziché sovvenzioni per i singoli progetti, l'articolo 22 OEIA ha perso buona parte della sua importanza. Per determinati progetti o tipi di progetto sono tuttora concesse sovvenzioni, come nel caso di progetti nel campo della protezione contro le piene o nel settore della pesca. In questi casi, prima di concedere le sovvenzioni, l'autorità federale che accorda il sussidio deve attendere i risultati dell'EIA.

Art. 22 OEIA  
Coordinazione con le decisioni in materia di sussidi

## 4 > Altre basi legali

---

L'EIA permette di stabilire se il progetto di costruzione o di trasformazione di un impianto rispetta le norme federali in materia di protezione dell'ambiente (cfr. cap. 3.1). L'elenco di prescrizioni riportato nell'articolo 3 OEIA non è esaustivo. Come spiegato qui di seguito, in determinati casi è necessario prendere in considerazione nell'ambito dell'EIA anche altre disposizioni legali.

### 4.1 Protezione del clima

La legge sul CO<sub>2</sub> è parte integrante del diritto ambientale e contempla prescrizioni volte a promuovere la riduzione delle emissioni mediante incentivi economici. Tuttavia, non contempla prescrizioni di cui il richiedente deve dimostrare il rispetto all'atto della presentazione di una domanda inerente un impianto. La verifica del rispetto della legge sul CO<sub>2</sub> non è quindi oggetto del RIA.

Nessuna prescrizione riferita agli impianti

Il decreto federale sulle centrali a ciclo combinato<sup>1</sup> prevede che questo tipo di impianto possa essere autorizzato solo se il richiedente si impegna a compensare integralmente le emissioni di CO<sub>2</sub>. Inoltre, solo il 30 per cento al massimo delle emissioni può essere compensato con riduzioni all'estero. A tal fine, il richiedente e l'UFAM stipulano un contratto di compensazione. Il RIA dovrebbe fornire informazioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> attese e precisare se è in corso di elaborazione un contratto di questo tipo. Non è tuttavia necessario riportare i contenuti e, in particolare, le misure di compensazione pianificate. Ciò è giustificato dal fatto che, al momento della stesura del RIA, il richiedente non conosce ancora con precisione i progetti di compensazione ai quali sarà vincolato nel quadro dell'accordo con l'UFAM. Il contenuto del contratto di compensazione non è quindi oggetto del RIA.

Regolamentazione relativa alle centrali a ciclo combinato

### 4.2 Protezione dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti

Protezione dei monumenti storici, archeologia e protezione degli insediamenti sono parte integrante della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 lett. a LPN). Se un progetto di costruzione ha un impatto in questi ambiti, questi devono essere trattati nel RIA.

---

<sup>1</sup>Decreto federale del 23 marzo 2007 sull'obbligo di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per le centrali a ciclo combinato (RS 641.72)

#### 4.3 Pericoli naturali

Le prescrizioni federali in materia di pericoli naturali sono contemplate nella legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua e nella legge forestale (LFo). La prima non contiene disposizioni di diritto ambientale di cui tenere specificatamente conto nell'EIA. In effetti, l'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua disciplina le modalità di intervento sui corsi d'acqua, ma questa disposizione è ripresa in forma identica nella LPAc (art. 37 cpv. 2). L'articolo 21 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua obbliga i Cantoni a fissare lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali e a tenerne conto nei piani direttori e piani regolatori. Anche tale disposizione non determina tuttavia particolari esigenze a livello di RIA. Nemmeno il disposto dell'articolo 19 LFo, concernente i pericoli naturali, va considerato una disposizione di diritto ambientale ai sensi dell'articolo 3 OEIA.

Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua, legge forestale

Di norma, dunque, i pericoli naturali non vanno presi in considerazione nel RIA. Se tuttavia un progetto prevede specifiche misure in materia (ad es. la protezione contro le valanghe per una strada nazionale), queste sono considerate parte integrante dell'impianto e devono quindi essere trattate nel RIA.

#### 4.4 Pianificazione del territorio

Nella maggior parte dei casi, il contesto per la realizzazione di impianti sottoposti all'EIA è determinato dai piani scaturiti dalla pianificazione del territorio, la quale mira, tra l'altro, a sostenere gli sforzi volti a proteggere le basi naturali della vita (art. 1 e 3 LPT). Le disposizioni di pianificazione del territorio sono tenute a prendere in considerazione in modo opportuno le esigenze ambientali. Nell'elaborazione del RIA è quindi doveroso tenere conto delle indagini già effettuate nel quadro di procedure decisionali concernenti la pianificazione del territorio (art. 9 cpv. 4 OEIA). Per questa ragione, il RIA deve descrivere in che modo si è tenuto conto nel progetto di queste indagini (ad es. rapporto sui piani di utilizzazione conformemente all'art. 47 OPT).

Rilevanza delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio

Qualora abbiano un impatto significativo sullo sviluppo del territorio, in particolare sull'utilizzazione del suolo, sull'urbanizzazione o sull'ambiente, gli impianti soggetti all'EIA dovrebbero essere trattati nel piano direttore (nel caso ideale quali dati acquisiti) prima di essere pianificati in dettaglio.

Indicazione sul grado di coordinamento degli impianti soggetti all'EIA nel piano direttore

Fuori delle zone edificabili, i progetti di costruzione con impatti significativi sul territorio, l'ambiente e la pianificazione esistente possono essere autorizzati solo dopo un'opportuna modifica del piano di zona (piano regolatore). Gli impianti sottoposti all'EIA sono di norma sottoposti a tale obbligo di pianificazione e, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 119 Ib 439), non possono essere autorizzati nella procedura di cui all'articolo 24 LPT (eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili).

Obbligo di pianificazione per gli impianti soggetti all'EIA

#### 4.5 **Diritto in materia di energia**

Nel diritto federale in materia di energia non esistono attualmente prescrizioni rilevanti per l'ambiente di cui tenere conto al momento della realizzazione di un impianto. Poiché generalmente il rispetto del diritto cantonale in materia di energia (utilizzo razionale dell'energia negli edifici) non limita in modo sproporzionato la Confederazione nell'adempimento dei propri compiti (cfr. cap. 4.10), le pertinenti disposizioni cantonali vanno osservate anche per gli impianti oggetto di procedura federale. Anche se nel progetto di costruzione è necessario prendere in considerazione e presentare gli aspetti concernenti il diritto cantonale in materia di energia, questi non vanno necessariamente trattati nel RIA. Nella sua valutazione, l'UFAM non si pronuncia sull'applicazione del diritto cantonale in materia di energia.

Nella procedura federale

Per quanto concerne invece le procedure puramente cantonali, spetta a ogni Cantone stabilire se le proprie disposizioni in campo energetico devono essere prese in considerazione nel RIA.

Nella procedura cantonale

#### 4.6 **Radiazioni ionizzanti**

L'articolo 3 LPAmb stabilisce che le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti sottostanno alla legislazione sull'energia nucleare e a quella sulla radioprotezione. In altre parole, la regolamentazione in materia di radiazioni ionizzanti non rientra nella LPAmb. Di conseguenza non sussiste l'obbligo di inserire nel RIA informazioni in materia.

Le radiazioni ionizzanti non sono oggetto del RIA

#### 4.7 **Legge sui percorsi pedonali e i sentieri**

La legge sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) contempla disposizioni sulla pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri. Qualora un progetto di costruzione distrugga parte di un percorso o di un sentiero, è necessario sostituirlo adeguatamente tenendo conto delle condizioni locali (art. 7 LPS). Poiché tuttavia la LPS non rientra nel diritto ambientale, non deve essere considerata in sede di RIA. A prescindere da ciò, il progetto deve comunque rispettare le prescrizioni della LPS.

La LPS non rientra nel diritto ambientale

#### 4.8 **Convenzione di Espoo**

La determinazione degli impatti ambientali transfrontalieri è necessaria quando un progetto può comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente e per gli abitanti dei Paesi limitrofi.

Progetti con impatti ambientali transfrontalieri

La Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) disciplina i diritti e gli obblighi degli Stati coinvolti a titolo di Parte di origine o Parte/i colpita/e.

Diritti, obblighi e procedure

L'accordo internazionale prevede che la Parte di origine notifichi alla Parte colpita i progetti che avranno presumibilmente impatti ambientali transfrontalieri rilevanti. La Parte di origine è tenuta ad accertare gli effetti dei progetti sullo Stato limitrofo. A quest'ultimo viene data la possibilità di partecipare alla procedura. La Parte di origine si impegna inoltre a tenere conto nella sua decisione dei risultati della pubblicazione nello Stato limitrofo (Parte colpita) e del parere dello stesso.

L'applicazione della Convenzione di Espoo è illustrata in dettaglio nel modulo 3 «Procedure».

Per i dettagli si rimanda al modulo 3

#### 4.9 **Prescrizioni di diritto ambientale contenute in altre leggi federali**

La maggior parte delle leggi federali in materia di infrastrutture, come la legge sulle ferrovie e la legge militare, contiene prescrizioni di diritto ambientale. Non si tratta tuttavia di contenuti originali, ma piuttosto della ripresa di principi già fissati nelle pertinenti leggi di diritto ambientale. L'articolo 6 Lferr stabilisce, ad esempio, che i progetti possono essere autorizzati solo se non vi si oppongono interessi pubblici essenziali in materia di protezione della natura e del paesaggio. Tali prescrizioni sono rilevanti per il RIA solo nella misura in cui hanno carattere indipendente e non risultano essere una mera ripresa di altre norme in vigore. È il caso, ad esempio, delle restrizioni alla navigazione in prossimità delle rive, introdotte dall'ordinanza sulla navigazione interna.

Leggi federali in materia di infrastrutture

#### 4.10 **Diritto ambientale cantonale**

Nel caso di progetti su cui è chiamata a decidere un'autorità cantonale, nel RIA è necessario tenere conto del diritto ambientale cantonale. Dalla documentazione relativa alla revisione LPAmb del 1995 emerge che il legislatore ha voluto fare in modo che anche le disposizioni cantonali fossero rilevanti ai fini del RIA e dell'EIA. In quest'ottica, la formulazione dell'articolo 3 OEIA adottata in occasione della revisione del 2008 chiarisce che non bisogna tenere conto esclusivamente delle prescrizioni federali.

Procedure cantonali

Per quanto riguarda invece le procedure federali, occorre considerare il diritto cantonale (e quindi anche quello in materia protezione dell'ambiente) se non limita in modo sproporzionato la Confederazione nell'adempimento dei propri compiti.

Procedure federali

Per tutti gli impianti sottoposti all'EIA nell'ambito di una procedura federale vale il principio dell'accentramento delle procedure decisionali. In questi casi, non occorrono quindi autorizzazioni separate da parte di autorità cantonali (cfr. modulo 3, cap. 3.2 «Procedura federale»).